ART.16 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI

- 1. Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
- 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

COSTITUZIONE ITALIANA

ART.3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (1° comma).

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (2° comma).

ART.29

La <u>Repubblica</u> riconosce i <u>diritti della famiglia</u> come <u>società naturale</u> fondata sul <u>matrimonio</u> [79 ss. c.c.] (1).

Il matrimonio è ordinato sull'<u>eguaglianza morale e giuridica dei coniugi</u>, con i limiti stabiliti dalla <u>legge</u> a garanzia dell'unità familiare